



**CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA**

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE  
PARI OPPORTUNITA' E NON  
DISCRIMINAZIONE DEL COMUNE DI  
GARDONE VAL TROMPIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 29/01/2015

# **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA**

## **Art. 1. Istituzione**

1. La Commissione per le Pari Opportunità è istituita in conformità all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, alla Risoluzione sulla situazione della donna in Europa adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, alle finalità di cui alla Legge n. 164/1990 istitutiva della Commissione nazionale parità uomo-donna, alla Legge n. 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", alla legge n. 119 del 15/10/2013 ed alla l.r. 11/2012.
2. La Commissione ha sede nel palazzo comunale del Comune di Gardone Val Trompia.

## **Art. 2. Finalità e obiettivi**

1. La Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione di genere diretta o indiretta, ai fini di contribuire al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità e per stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunità, nell'educazione e nella formazione, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.
2. La Commissione opera per promuovere e migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa attraverso maggiore accessibilità ed integrazione dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro con particolare attenzione alle pari opportunità di genere ed alle azioni anti discriminazione.
3. La Commissione opera per superare gli stereotipi riferiti alle differenze derivanti dal genere, dalla razza o all'origine etnica, dalla religione o dalla diversità di opinione, dalla disabilità o dall'età, così come dall'orientamento sessuale.
4. La Commissione cura inoltre i rapporti con enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.

## **Art. 3. Compiti**

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le realtà e le diverse esperienze esistenti nel territorio e tra i soggetti eletti nelle istituzioni.
2. La Commissione formula al Consiglio Comunale proposte ed osservazioni su questioni che possono avere attinenza alle differenze di genere che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.
3. Formula alla Giunta Comunale pareri obbligatori sugli indirizzi da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile e per superare la differenza di genere:
  - per promuovere e sostenere la presenza nelle nomine di competenza comunale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva di tutti i generi alla vita politica, sociale ed economica;
  - per attuare iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità, per consentire alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
  - per promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e

ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materie quali: diritti civili, scuola, cultura, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, territorio e tutela ambientale.

4. Favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne e di genere.
5. Favorisce la conoscenza delle realtà associative presenti in ambito comunale.
6. Promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale.
7. Opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dei generi.
8. Promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
9. Collabora con la commissione provinciale e con la Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna.

#### **Art. 4. Nomina e composizione**

1. La Commissione è composta da:

- a. L'assessore o il consigliere con delega per le pari opportunità, componente di diritto;
- b. Tre consiglieri comunali, due nominati dal gruppo consiliare di maggioranza ed uno nominato dalla minoranza. I consiglieri comunali nominati possono delegare anche in forma continuativa, un altro soggetto anche non consigliere comunale.
- c. otto componenti esterni, nominati dalla Commissione Servizi Sociali.

Alla commissione possono inoltre partecipare gli Assessori e il Sindaco con funzione consultiva.

2. I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Commissione delle pari opportunità devono tener conto:

- delle motivazioni e della disponibilità personale
- della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo garantendo inoltre una equilibrata presenza dei vari campi di competenza del mondo del lavoro nelle sue diverse espressioni, del mondo delle istituzioni e della politica e della famiglia e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte le fasce di età

Componenti della commissione possono essere residenti oppure persone che usufruiscono dei servizi e delle opportunità del territorio (per motivazioni di lavoro o interesse personale).

3. La proposta di candidatura deve essere presentata al Sindaco, entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da curriculum vitae dal quale si evincano esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della Commissione Pari Opportunità, nonché la motivazione personale.

4. Le candidature saranno esaminate dalla Commissione Consigliere Servizi Sociali che, sulla base dei criteri individuati al precedente punto 2, procede alla formulazione di una graduatoria i cui primi 8 (otto) diverranno componenti della stessa. La Giunta Comunale procede alla nomina dei componenti.

5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, in qualità di consulenti e quindi senza

diritto di voto, tutti coloro che, per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

6. I commissari decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.
7. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, che deve comunque avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento della nuova Giunta comunale.
8. In caso di dimissioni di uno o più componenti la Commissione, si procede alla nomina dei nuovi componenti secondo le disposizioni del presente articolo.
9. I commissari sono rieleggibili per una sola volta anche se non consecutiva.
10. I componenti della Commissione non hanno diritto a compenso, a gettone di presenza e a rimborsi spese.

#### **Art. 5. Presidenza e Vicepresidenza**

1. Il Presidente della Commissione è eletto a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta, tra i componenti della commissione stessa. Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti validi.
2. Con le medesime modalità viene eletto il Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca la Commissione formulando l'ordine del giorno, presiede e regola i lavori.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, ~~del~~ il Presidente con il quale collabora per le attività della Commissione.

#### **Art. 6. Convocazione e sedute**

1. La Commissione è convocata, con avviso scritto inviato preferibilmente attraverso posta elettronica, almeno entro quarantotto ore dalla data della riunione.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione dovrà nominare al proprio interno un segretario, che dovrà curare la verbalizzazione delle sedute, trasmettendo il relativo verbale alla Giunta comunale entro cinque giorni.

#### **Art. 7 Programmi di attività**

1. La Commissione propone al Sindaco ed alla Giunta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione degli oneri finanziari.
2. La commissione potrà usufruire di contributi di enti ed istituzioni pubbliche e private nonché di privati cittadini.
3. La Commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco una relazione sull'attività annuale svolta.
4. Il Sindaco e la Giunta, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, provvederanno all'iscrizione a bilancio in apposito capitolo delle risorse necessarie per la realizzazione del programma. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della commissione, dal Dirigente/responsabile competente per materia.